



Ai genitori degli alunni  
della Scuola Secondaria di Primo Grado

Sito WEB

**Oggetto: uscita autonoma alunni minori di 14 anni.**

Come previsto dal Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, art. 19-bis, il 6 dicembre 2017 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante l'uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni.

La norma attribuisce ai *genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni*, la facoltà di autorizzare l'istituzione scolastica a consentire l'uscita autonoma degli alunni al termine delle lezioni. **L'autorizzazione esonerà il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.**

L'esercizio di tale potere giuridico, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore, considerando l'uscita autonoma come attività utile a realizzare un *processo volto alla sua autoreresponsabilizzazione*, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale.

Secondo quanto stabilito dalla legge, l'autorizzazione all'uscita autonoma può essere concessa solo dopo aver valutato attentamente 3 elementi:

- L'età:** non appare prudente autorizzare minori di 10 anni;
- Il grado di autonomia:** maturità dell'alunno tale da non richiedere forme di controllo particolari;
- Il contesto ambientale:** assenza di fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità.

Alla luce di quanto sopra espresso, i genitori/tutori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado che ritengano di non poter essere presenti all'uscita da scuola al termine delle lezioni per ritirare il/la proprio/a figlio/a, sono invitati a sottoscrivere il modulo reperibile sul sito della scuola o in segreteria, al fine di esonerare il personale scolastico dalle responsabilità connesse alla sorveglianza e all'obbligo di vigilanza, in quanto:

- l'alunno/a torna a casa in modo autonomo a piedi o in bicicletta;**
- l'alunno/a utilizza il servizio di trasporto comunale.**

Resta inteso che al rientro da uscite didattiche e viaggi di istruzione, i genitori dovranno necessariamente prelevare personalmente i propri figli, o delegare per iscritto una persona maggiorenne.

Si fa presente che l'autorizzazione, sottoscritta da entrambi i genitori, ha validità per l'intero anno scolastico, ma potrà essere revocata in qualsiasi momento da ambo le parti, in caso di pericolo per l'incolumità dell'alunno stesso.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Alessandra Di Mascio